



Decreto Dirigenziale n. 169 del 15/10/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS 152/06 ARTT. 208 E 269. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO PER IL RECUPERO E TRATTAMENTO DI MATERIALE ELETTRICO NON PERICOLOSO. DITTA ECOPAN S.R.L. VIA ILICI/SAN NICOLA - ZONA P.I.P. VENTICANO (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., art. 208, disciplina le procedure per "l'approvazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" e l'autorizzazione all'esercizio;
- CHE il D.Lgs. 4/08 impartisce "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., n. 152, recante norme in materia ambientale"
- CHE la Legge Regionale n. 4 del 28 marzo 2007 modificata dalla Legge Regionale n. 4 del 14 aprile 2008 detta le "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";
- CHE le procedure per l'approvazione dei progetti e per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio degli impianti di stoccaggio, smaltimento, recupero di rifiuti sono riportate nell'allegato "1" della D.G.R.C. n. 778 dell'11/05/07, D.G.R.C. n. 1411 del 27/07/07 e D.G.R.C. n.388 del 31/07/2012;
- CHE la ditta "ECOPAN s.r.l. con sede legale in Via Kennedy, 26 Vallata (AV), e sede dello stabilimento in Venticano (AV) in Via Ilici/San Nicola – Zona PIP, nella persona del legale rappresentante Sig. Bruno Tammaro nato a Mirabella Eclano (AV) il 30/10/1959 ed ivi residente in Via Sant'Angelo, ha chiesto, con nota acquisita agli atti del Settore al prot. n. 943192 del 13/11/2011, l'approvazione del progetto per la realizzazione dello stabilimento per il recupero e trattamento di materiale elettrico non pericoloso, nonché l'autorizzazione all'esercizio per le operazioni R4, R5, R13 di cui all'Allegato "C" della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ;
- CHE la Commissione Tecnico Istruttoria, nella seduta del 24/04/2012 verbale n. 157, ha concluso l'istruttoria esprimendo il proprio parere favorevole;
- CHE in data 31/05/2012 la "Conferenza di Servizi" regolarmente convocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha ritenuto non potersi esprimere stante l'assenza degli Enti Tecnici (ARPAC ed ASL);
- CHE l'ARPAC, con nota acquisita dal Settore in data 25/07/2012 prot.n. 572513, ha richiesto integrazioni alla ditta al fine dell'emissione del parere di competenza;
- CHE in data 26/07/2012 la "Conferenza di Servizi" riconvocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., constatata la sola presenza della rappresentante ASL AV, ha ritenuto di sospendere i lavori richiedendo alla ditta di integrare la documentazione agli atti con quanto richiesto dalla stessa rappresentante ASL AV;
- CHE in data 18/09/2012 la "Conferenza di Servizi" riconvocata ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha espresso all'unanimità "parere favorevole" all'approvazione del progetto così come proposto ed integrato;
- CHE il Comune di Venticano (AV), con nota acquisita agli atti del Settore al prot. n. 681801 del 18/09/2012 ha certificato che l'opificio è stato realizzato con permesso a costruire n. 12 del 21/05/2007 e variante n. 35 del 3/10/2011e che il piano seminterrato dell'opificio è da intendersi come "l°livello sottostrada" avendo tre lati del p perimetro fuori terra;
- CHE il Comune di Venticano (AV), con nota acquisita agli atti del Settore al prot. n. 681838 del 18/09/2012, su conforme parere dell'Autorità Ambito Territoriale Ottimale 1, ha espresso parere favorevole provvisorio di accettabilità allo scarico delle acque reflue provenienti dal dilavamento dei piazzali esterni e dei servizi igienici nella rete fognaria comunale;
- CHE l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, con nota acquisita agli atti del Settore Ecologia di Avellino al prot. 438657 del 7/06/2012, ha rappresentato che per il tipo di attività prevista, lo stabilimento non è soggetto ad alcun parere di competenza ed ha espresso, comunque, "Nulla Osta";

PRESO ATTO che

- Il progetto esaminato si compone dei seguenti documenti:
 - relazioni tecniche artt. 208 e 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - corografia scala 1:25.000 e planimetria 1:5.000 con la localizzazione dell'area;
 - planimetria dell'insediamento in scala 1:500 e della viabilità interna;

- planimetria dei corpi di fabbrica in scala 1:100;
- sezioni e prospetti dei corpi di fabbrica in scala 1:100;
- planimetria reti impiantistiche in scala 1:100;
- progetto di ripristino ambientale;
- perizia geologica;
- relazione impatto acustico;
- relazione sulla valutazione dei rischi (D.Lgs. 81/08);
- dichiarazione di accettazione dell'incarico di Direttore Tecnico da parte del Dott. Piero Porcaro;
- quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera.

CONSIDERATO che:

- la Conferenza dei Servizi in data 18/09/2012 ha espresso all'unanimità "parere favorevole" all'approvazione del progetto così come proposto ed integrato, con il voto favorevole degli Enti intervenuti (Comune, ASL, ATO) e l'assenso ai sensi dell'art. 14 ter commi 6-bis e 7 della Legge 241/90 e s.m.i. degli Enti regolarmente convocati e risultati assenti (ARPAC, Provincia Avellino);
- la ditta Ecopan s.r.l. è iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, di Avellino – Ufficio Registro delle Imprese – Partita Iva 02165900644 e numero di iscrizione: 140179 a far data 03/09/1999, con sede legale in Vallata (AV) – Via Kennedy, 26;
- la ditta ECOPAN s.r.l. ha provveduto ad effettuare il versamento di € 520,00 in data 20/11/2011 cod.: VCYL 0107 per spese istruttorie;

RITENUTO che:

in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi sussistono le condizioni per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dello stabilimento in Venticano (AV) in Via Ilici/San Nicola – Zona PIP, per il recupero e trattamento di materiale elettrico non pericoloso;

VISTO

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
 il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 la Legge Regionale n. 4/07;
 le Deliberazioni di G.R.C. n. 778 dell'11/05/07 e n. 1411 del 27/07/07;
 la D.G.R. n. 447 dell'8/09/2011;
 la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;
 la D.G.R. n. 388 del 31/07/2012;
 la nota dell'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno;
 il verbale della Conferenza di Servizi del 18/09/12;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore, dalla Commissione Tecnico Istruttoria e dalla Conferenza dei Servizi e in conformità con le sue determinazioni, nonché dall'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) RITENERE la premessa parte integrante del presente atto, composto altresì da n. 1 allegati;
- 2) PRENDERE ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi ed uniformandosi ad essa:
- 3) APPROVARE, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del D.Lgs. 4/08, della Legge Regionale 4/08 e Deliberazioni di G.R.C. n. 778/07, n. 1411/07 e n. 388 del 31/07/2012 il progetto - la

cui planimetria generale è parte integrante del presente provvedimento (All. 1) - per la realizzazione dello stabilimento ditta: "ECOPAN s.r.l. iscritta alla Camera di Commercio Industria, Artigianato Agricoltura, di Avellino – Ufficio Registro delle Imprese – Partita Iva 02165900644 e numero di iscrizione: 140179 a far data 03/09/1999, con sede legale in Vallata (AV) – Via Kennedy, 26, sede dello stabilimento in Venticano (AV) Località Ilici-San Nicola Area P.I.P., in Catasto foglio 5 particella 322 per complessivi 3.130,00 m²,

4) AUTORIZZARE, la medesima ditta per l'attività di recupero e trattamento di materiale elettrico non pericoloso, ai sensi degli artt. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a realizzare lo stabilimento, per le operazioni di recupero, e per le quantità e per i codici CER così come di seguito specificati:

Codice CER	Descrizione	Operazioni di recupero	Quantità tonnellate/giorno	Quantità metri cubi/giorno	Capacità di stoccaggio
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui da 160209 a 160213	R5	0,3	0,06	60 m ³
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R3; R4	0,2	0,04	60 m ³
200101	Carta e Cartone	R3; R4	0,1	0,33	60 m ³
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121; 200123; 200135	R3	1,0	0,2	60 m ³

5) STABILIRE che:

- la ditta prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dello stabilimento dovrà acquisire, ove necessari, tutti i permessi, le autorizzazioni e le concessioni di legge che dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
- durante l'attività produttiva si possono generare i seguenti rifiuti così come riportato in relazione tecnica:

Codice CER	Descrizione	Processo da cui si genera il rifiuto
150102	Imballaggi in plastica	Materiale di imballo di merce che giunge in azienda
150106	Imballaggi in materiali misti	Materiale di imballo di merce che giunge in azienda
150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202	Stracci e/o dispositivi di protezione utilizzati dal personale dipendente
161002	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	Vasca di raccolta delle acque reparto produzione

- i lavori dovranno iniziare entro un anno e concludersi non oltre 3 anni dal rilascio del presente provvedimento ai sensi dell'art. 15 del DPR 6 giugno 2001 n. 380;
- dell'inizio lavori deve essere data comunicazione allo scrivente Settore ed al Comune di Venticano (AV);
- la ditta ECOPAN s.r.l., al termine dei lavori, e anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, dovrà provvedere a darne comunicazione, previa presentazione di apposita perizia giurata da parte del Direttore dei lavori circa la

conformità degli stessi con il progetto approvato, al Settore Ecologia Tutela Ambiente della Regione Campania di Avellino e all'Amministrazione Provinciale di Avellino che espletterà i controlli di competenza e che il verbale relativo ai predetti controlli sarà trasmesso tempestivamente dalla medesima Amministrazione Provinciale al Settore Regionale Ecologia di Avellino;

- l'autorizzazione all'esercizio sarà rilasciata solo dopo che lo scrivente Settore avrà acquisito l'attestazione di conformità delle opere eseguite al progetto definitivo approvato rilasciata dalla Provincia di Avellino, di cui al punto precedente, previo apposito provvedimento in tal senso e dopo che la ditta ECOPAN s.r.l. avrà sottoscritto polizza fidejussoria stipulata in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania che garantisce la copertura per tutta la durata dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento e per la eventuale bonifica del sito nel caso di cessazione dell'attività;
- il rilascio del titolo autorizzativo sarà, comunque, subordinato al preventivo accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo alla ditta richiedente;
- la durata della presente autorizzazione unica è di 10 (dieci) anni ed è rinnovabile in conformità all'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- allo scadere della gestione la ditta dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area così come specificato nel progetto di dismissione e ripristino ambientale approvato e con l'impiego di specifiche tecniche di ingegneria ambientale al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
- devono essere rispettati i valori limite, schematizzati nella tabella che segue, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o degli impianti:

Tabella relativa alle emissioni in atmosfera

Inquinanti	Punti di Emissione Camino E1	
Polveri totali	Conc.(mg/m ³) 8,7	Flusso di Massa (g/h) 34,8

- ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
- occorre effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
- porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limiti di emissione;
- di demandare all'ARPAC il primo accertamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime e il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite
- devono essere utilizzate le opportune cautele ai fini della sicurezza ed incolumità degli addetti, nonché per evitare l'insorgenza di problemi igienico sanitari ambientali (D.Lgs. 81/08);
- deve essere posto in essere tutto quanto previsto dal D.P.R. 1 agosto 2011: regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010 n. 122;
- lo stoccaggio in contenitori fuori terra e i criteri di gestione devono rispettare quanto previsto dalle Deliberazioni di G.R.C. n. 778 del 11 maggio 2007 e n. 1411 del 27 luglio 2007;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio

delle materie prime;

- il settore di deposito preliminare e/o messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, opportunamente delimitato;
- le aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- i contenitori fissi o mobili dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso o svuotamento;
- i contenitori o serbatoi fissi o mobili devono riservare un volume residuo pari al 10% e devono essere dotati di dispositivi antitraboccamento;
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- lo stabilimento deve essere delimitato da idonea recinzione lungo tutto il perimetro. La barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature, atti a minimizzare l'impatto visivo dello stabilimento e ne deve essere garantita la manutenzione nel tempo;
- l'interruzione dell'attività dello stabilimento a seguito manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, deve essere immediatamente comunicata al Settore Ecologia di Avellino e agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dello stabilimento;
- per le emissioni sonore nell'ambiente esterno debbono essere rispettati i limiti previsti dalla vigente normativa di inquinamento acustico;
- ogni variazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dello stabilimento ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate agli Enti territorialmente competenti (Regione, Provincia, Comune, Arpac ed ASL);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti evitando rilasci nell'ambiente ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
- devono essere rispettate le norme di prevenzione e sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione degli elementi nocivi;
- tutti gli scarichi idrici ricadenti nell'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, dovranno essere conformi e autorizzati giusto il combinato disposto di cui agli artt. 23 e 45 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni;
- la ditta autorizzata deve provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi;
- la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 – Le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle autorità di controllo;
- i rifiuti in uscita dallo stabilimento, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del D.Lgs.152/06, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;
- i decreti autorizzatori e la documentazione in forza della quale sono stati emessi debbono essere sempre custoditi durante lo svolgimento dell'attività, anche in copia, presso lo stabilimento e resi accessibili in qualunque momento alle autorità di controllo;

- La ditta ECOPAN s.r.l. deve ottemperare, per quanto non previsto nel presente Decreto, alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività dello stabilimento di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi (D.Lgs. 152/06, L.R. n. 4 del 28 marzo 2007 e D.G.R.C. n. 778/07 e n. 1411/07);
- il presente provvedimento è soggetto a sospensione e successivamente a revoca nel caso risultino modifiche allo stabilimento non autorizzate, nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di ripetute violazioni, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- l'interruzione dell'attività dello stabilimento a seguito manutenzione ordinaria e straordinaria o causata da emergenze, guasti o malfunzionamenti, deve essere immediatamente comunicata al Settore Ecologia di Avellino e agli Enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia di riavvio dello stabilimento;

SPECIFICARE espressamente (ai sensi dell'art. 3⁴ della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

NOTIFICARE il presente Decreto Dirigenziale alla ditta "ECOPAN s.r.l., con sede legale in Vallata (AV) – Via Kennedy, 26, sede dello stabilimento in Venticano (AV) Località Ilici-San Nicola Area P.I.P.,

TRASMETTERNE copia all'A.G.C. Ecologia, Disinquinamento, Tutela dell'Ambiente e Protezione Civile Napoli, Osservatorio Regionale Rifiuti Area 21 Napoli, al Comune di Venticano (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. di Avellino, all'A.S.L AV, all'Autorità di Bacino Liri Garigliano e Volturno, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

INOLTRARLO alla Segreteria della Giunta e al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione integrale sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dr. Antonello Barretta)